

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-484 del 31/01/2018
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AD USO IRRIGAZIONE AREE VERDI AZIENDALI IN COMUNE DI CORREGGIO (RE) LOCALITA' SAN BIAGIO - (PRATICA N. 7140 - CODICE PROCEDIMENTO REPPA4843).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-490 del 30/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno trentuno GENNAIO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Pratica N. 33313/2017

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AD USO IRRIGAZIONE AREE VERDI AZIENDALI IN COMUNE DI CORREGGIO (RE) LOCALITA' SAN BIAGIO - (PRATICA N. 7140 - CODICE PROCEDIMENTO REPPA4843).

TITOLARE STAMPOTECNICA S.R.L.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di paternariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "Settore delle Risorse Idriche".

PRESO ATTO:

- della domanda in data 12/04/2017 presentata dalla ditta Stampotecnica S.r.l., C.F./Partita IVA 00240560359 tendente ad ottenere la concessione di derivazione acque pubbliche da falde sotterranee in **Comune di Correggio (RE)** località San Biagio, da esercitarsi mediante prelievo da n. 1 pozzo esistente ubicato su terreno di proprietà della stessa ditta, contraddistinto dal mappale n.264, del foglio n. 65 del NCT di detto Comune, coordinate UTM*32N: X = 641550 Y = 4957450, per una portata massima di l/s 1 e un volume complessivo di prelievo annuo pari a m³ 40 da destinare ad irrigazione area verde aziendale.

DATO ATTO:

- che il prelievo richiesto in concessione rientra nella fattispecie contemplata alla lett. c) comma 1 dell'art. 36 Titolo IV del citato Regolamento Regionale e che conseguentemente risulta applicabile la procedura semplificata di cui al medesimo articolo;
- che la domanda di concessione è corredata della documentazione prevista dallo stesso art. 36, commi 2 e 3;
- che per tale derivazione di acqua pubblica era stata rilasciata concessione alla stessa ditta, con Determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 11267 in data 16/09/2013, per una portata massima di l/s 1,00 corrispondente ad un volume complessivo annuo di mc 40,00 da destinare all'uso irrigazione di aree verdi di pertinenza aziendale;

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

- che la suddetta concessione è venuta naturalmente a scadere il 31 dicembre 2015 senza che alcuno abbia provveduto a chiederne il rinnovo entro tale termine di scadenza;
- che alla succitata domanda di concessione risulta allegata una Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà resa in data 11/12/2017 dal Sig. Sabbatini Tullio, legale rappresentante della ditta Stampotecnica S.r.l., con cui lo stesso dichiara **“che dall'anno 2016 in poi l'acqua del succitato pozzo è stata utilizzata per irrigazione area verde aziendale con un consumo medio annuo di circa metri cubi 40...”**.
- che pertanto, avendo esercitato la derivazione d'acqua in assenza di provvedimento autorizzativo o concessorio, la stessa si configura quale utenza abusiva;
- che il volume totale di prelievo concedibile (come valutato dalla Ditta richiedente) è da ritenersi mediamente congruo.

ACCERTATO che l'utenza di cui si chiede concessione è così caratterizzata:

- prelievo da acque **sotterranee**;
- portata massima 1,00 l/s;
- volume annuo massimo 40 m³/anno;
- il pozzo non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;
- le opere di derivazione non ricadono in un'area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;
- non sussistono opere da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 9/1999 e successive modifiche ed integrazioni.;
- il **Corpo Idrico** interessato è identificato con il seguente Codice identificativo: 9015ER-DQ1-FPF.
- dalla valutazione ex-ante dell'impatto generato dal prelievo, effettuata secondo la <<Direttiva Derivazioni>> adottata dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, la derivazione **NON RICADE** nei casi di “Esclusione”.

DATO ATTO che, per quanto riguarda il **parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Po**, di cui agli artt. 9 e 12 del R.R. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po ha approvato la Direttiva “Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano (<<Direttiva Derivazioni>>)”
- con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i criteri di applicazione delle suddette <<Direttiva Derivazioni>>, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di ARPAE, la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della <<Direttiva Derivazioni>> approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;

- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel Disciplinare di concessione.

VERIFICATO:

- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

CONSIDERATO:

- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra tra le tipologie individuate alla lett. d) (pescicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico) dell'art. 152 della citata L.R. 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e n. 1792/2016;
- che, in ragione della portata d'esercizio della derivazione, l'importo del canone annuo applicabile per la concessione in esame corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;
- che, ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, **la cauzione da versare, a garanzia degli obblighi e condizioni delle concessioni del demanio idrico, ha un importo minimo di € 250,00;**
- che in occasione della precedente concessione il deposito cauzionale è stato costituito per l'importo di € 156,00;
- che occorre procedere alla riscossione degli **indennizzi risarcitori per il periodo di prelievo senza titolo;**
- che pertanto, per il ritiro del presente provvedimento, la ditta richiedente è tenuta al versamento dell'importo di **€ 94,00 ad integrazione della somma già versata quale cauzione**, nonché dell'importo di **€ 162,45 quale canone per l'annualità 2018** e dovrà essere accertato l'avvenuto versamento degli **indennizzi risarcitori relativamente alle annualità 2016 e 2017 per l'ammontare complessivo di € 322,88**, come dettagliatamente specificato nel Disciplinare di concessione;
- che è stato predisposto il Disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica sotterranea;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 36 del R.R. 41/2001.

D E T E R M I N A

- a) di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla **ditta Stampotecnica S.r.l.**, C.F./P.IVA 00240560359 con sede in Correggio (RE) la concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

in Comune di Correggio (RE), località San Biagio, da destinarsi ad uso irrigazione aree verdi aziendali;

- b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 1,00 corrispondente ad un volume complessivo annuo di m³ 40 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- c) di stabilire che a norma della D.G.R. 787/2014 la durata della concessione sia valida fino al 31/12/2022;
- d) di approvare il Disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
- e) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 162,45** per l'anno **2018**;
- f) di fissare in **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, dando atto che il medesimo dovrà essere versato prima del ritiro del provvedimento di concessione;
- g) **di stabilire che la ditta concessionaria**, qualora non avesse già provveduto, **è tenuta al versamento** degli importi indicati di seguito, da effettuarsi prima del ritiro del presente provvedimento, secondo le modalità che saranno indicate con successiva comunicazione:
 - 1. **€ 162,45 quale canone per l'annualità corrente**
 - 2. **€ 94,00 quale integrazione del deposito cauzionale:**
 - 3. **€ 322,88 quale ammontare complessivo degli indennizzi risarcitori relativamente al periodo di utilizzo abusivo;**
- h) di dare atto che il canone per le **annualità successive** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le stesse modalità di cui al punto precedente e che **l'importo del canone da versare per le annualità successive al 2018** è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni deliberato dalla Giunta Regionale con apposito atto, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015;
- i) di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- j) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- k) di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del Disciplinare e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario, previo versamento dei canoni dovuti e del deposito cauzionale;
- l) di comunicare al concessionario l'avvenuta adozione del presente atto ed il termine entro cui effettuare quanto stabilito al precedente punto;
- m) di dare atto, infine:
 - che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

- che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
- che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e successive modifiche ed integrazioni.

LA DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA

Dott.ssa Valentina Beltrame

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee ad uso irrigazione aree verdi aziendali in territorio del Comune di **Correggio (RE)** località San Biagio richiesta dalla ditta Stampotecnica S.r.l.

Articolo 1

Descrizione delle opere di presa, ubicazione del prelievo e destinazione d'uso dello stesso

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità:

- il prelievo avviene mediante un pozzo avente una profondità di mt. 10 con colonna tubolare in cemento del diametro interno di mm. 1.000, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 1,5 avente una portata di esercizio di l/s 1,00;
- le opere di prelievo sono site in località San Biagio del Comune di Correggio (RE) su terreno di proprietà della ditta Stampotecnica S.r.l. censito al foglio n. 65 mappale n. 264, coordinate ED50-UTM32: X = 641.208 Y = 4.957.695;
- la risorsa derivata deve essere utilizzata per irrigazione aree verdi di pertinenza aziendale con un consumo annuo di m³ 40.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Articolo 2

Modalità di prelievo dell'acqua

Il prelievo di risorsa idrica dovrà essere esercitato nell'intero arco dell'anno secondo le seguenti modalità:

- portata d'esercizio massima di prelievo l/s **1,00**;
- volume annuo complessivo prelevato circa **m³ 40**;

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare acque sotterranee.

Articolo 3

Durata della concessione

3.1 La concessione è assentita con durata **fino al 31/12/2022**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001;

3.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà della Struttura concedente:

- di dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

Articolo 4
Rinnovo della concessione

4.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001;

4.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'a Struttura prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'**art. 7.7** del presente Disciplinare.

Articolo 5
Canone della concessione

5.1 La L.R. n. 3/1999 e s.m.i. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni;

5.2 La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi;

5.3 L'importo degli indennizzi risarcitori, comprensivo degli interessi legali, dovuti alla Regione Emilia-Romagna per l'utilizzo della derivazione dall'anno 2016 fino all'anno 2017 senza il prescritto titolo di concessione, dei quali viene accertato l'avvenuto versamento prima del ritiro del presente atto, ammonta a **€ 322,88** come di seguito dettagliato:

- annualità 2016 = € 161,52; - annualità 2017 = € 161,36.

Il canone dovuto alla Regione Emilia-Romagna per l'anno **2018** ammonta a **€ 162,45**, del cui versamento è stata consegnata attestazione prima del ritiro del presente atto.

5.4 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, **il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone** da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;

5.5 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia;

5.5 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001);

5.6 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

Articolo 6

Deposito Cauzionale

6.1 L'importo, quale integrazione della cauzione definitiva originariamente costituita a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è di **€ 94,00**, da versare prima del ritiro del presente atto di concessione, conseguentemente l'importo aggiornato risulterà pari ad **€ 250,00** corrispondente alla misura minima prevista ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

6.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

6.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

Articolo 7

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

7.1 **Monitoraggio Falda** per i tre anni successivi al rilascio della presente concessione, **il concessionario è tenuto ad effettuare, con cadenza semestrale, il monitoraggio piezometrico della falda acquifera intercettata**, consistente nella misurazione, a pozzo fermo, della quota del pelo libero dell'acqua nella colonna pozzo dal piano di campagna, **e comunicare tempestivamente i dati delle rilevazioni a questa Struttura concedente.**

7.2 **Dispositivo di misurazione** - Il concessionario, qualora l'Amministrazione concedente lo richieda, dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate sia alla Struttura concedente, sia al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna e sia all'Autorità di Bacino del Fiume Po.

7.3 **Cartello identificativo** - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare la Struttura concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

7.4 **Variazioni** - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta alla Struttura concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso della Struttura, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà **essere tempestivamente** comunicata alla Struttura concedente.

7.5 **Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

7.6 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato alla Struttura concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95 del D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

7.7 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non s'intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questa Struttura la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

La Struttura può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei limiti e secondo le modalità indicate all'art. 35 del R.R. 41/2001

7.8 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

7.9 Revoca - la concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

Articolo 8 **Sanzioni**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e successive modifiche e integrazioni, per violazione agli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplina;
- decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda:
- destinazione d'uso diversa da quella concessa;

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

- mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel Disciplinare di concessione;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di sub-concessione a terzi.

L'Amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 9

Osservanza di Leggi e Regolamenti

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

È a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale obbligo di legge derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello, o prescritto da autorità competenti ai sensi di legge, ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione, nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature tecniche conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Firmato per accettazione il concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.